

N. 3277

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

di concerto col Ministro degli affari esteri

(DINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1998

—————

Accettazione del quarto emendamento allo Statuto del
Fondo monetario internazionale e aumento della quota di
partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Documenti allegati	»	8
Documenti allegati (<i>testo inglese</i>)	»	24
Disegno di legge	»	33

ONOREVOLI SENATORI. - Il Fondo monetario internazionale è stato istituito, unitamente alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, dalla Conferenza monetaria e finanziaria di *Bretton Woods* del 1944 e ha iniziato la sua attività l'anno successivo.

L'Italia è diventata membro del Fondo nel 1947 (legge 23 marzo 1947, n. 132).

Le finalità del Fondo possono così riassumersi: promuovere la cooperazione monetaria internazionale; facilitare l'espansione del commercio mondiale e contribuire al raggiungimento di alti livelli di occupazione e di reddito e allo sviluppo delle risorse produttive; promuovere la stabilità dei cambi; mantenere ordinati accordi di cambio tra i Paesi membri ed evitare svalutazioni competitive; istituire un sistema multilaterale di pagamenti ed eliminare le restrizioni di cambio che ostacolano lo sviluppo del commercio mondiale; rafforzare la fiducia dei Paesi membri mettendo a loro disposizione temporaneamente le sue risorse allo scopo di correggere gli squilibri di bilancia dei pagamenti; abbreviare così la durata e ridurre l'intensità di tali squilibri.

L'importante ruolo che il Fondo svolge nel sistema monetario internazionale assume quindi due aspetti fondamentali: da un lato, il Fondo assiste i Paesi membri in difficoltà di bilancia dei pagamenti mediante i suoi diversi strumenti finanziari; dall'altro, esso svolge una funzione generale di sorveglianza al fine di assicurare la compatibilità delle politiche economiche seguite dai suoi membri con l'esigenza di mantenere l'equilibrio del sistema monetario internazionale.

L'assistenza finanziaria concessa dal Fondo ha un carattere temporaneo e condizionale. Tali condizioni in particolare, hanno assunto un'importanza sempre maggiore

negli interventi del Fondo che, attraverso il suo consiglio di amministrazione, provvede a fissare periodicamente i criteri fondamentali dell'assistenza finanziaria e i dettagli operativi.

Il disegno di legge in esame contiene due disposizioni: la prima, riguardante l'approvazione del quarto emendamento allo Statuto del Fondo monetario internazionale deliberato dal Consiglio dei Governatori con la risoluzione n. 52-4 del 23 settembre 1997; la seconda, riguardante l'autorizzazione al Governo a provvedere all'aumento della quota di partecipazione italiana in adesione alla risoluzione n. 53-2 del 30 gennaio 1998 del Consiglio medesimo.

Per quanto concerne la prima disposizione, si tratta di modificare il testo dell'Articolo XV, Sezione 1, dello Statuto del Fondo, per autorizzare una allocazione speciale di diritti speciali di prelievo (DSP).

Tale allocazione speciale, decisa nel settembre 1997, ha lo scopo di permettere a tutti i membri del Fondo di partecipare al sistema di DSP.

Si è deciso, dunque, di raddoppiare lo *stock* di DSP disponibile (DSP 21,4 miliardi) e di fissare un rapporto di riferimento comune tra quota di ciascun Paese e allocazioni totali del 29,32 per cento. Per i Paesi in arretrato con i pagamenti al Fondo, tale allocazione sarà depositata in un conto separato, che sarà riattivato al momento in cui si saranno ottemperati gli obblighi con il Fondo.

Questa nuova allocazione non cambia, comunque, la regola generale per cui vengono emessi DSP nel caso in cui sorgano problemi di liquidità internazionale.

Per quanto riguarda la seconda disposizione, si tratta di autorizzare un aumento

del 45 per cento delle quote di partecipazione dei Paesi membri del Fondo monetario internazionale (FMI). L'Italia dovrà versare una quota pari a 7.055,5 milioni di *Special Drawing Right* (SDR).

In linea di principio, le quote di partecipazione dovrebbero essere commisurate al «peso» economico dei Paesi stessi, calcolato in base a formule che tengono conto del reddito nazionale, del commercio estero e del livello delle risorse ufficiali, ma, in pratica, non si realizza un completo adeguamento ai calcoli risultanti dall'applicazione di queste formule, sia perchè una parte dell'aumento viene di solito attribuita in modo equiproporzionale, sia perchè il livello delle singole quote viene determinato anche in base a negoziati in cui svolgono un certo ruolo elementi politici e di prestigio.

La quota di partecipazione italiana al Fondo fu originariamente fissata in 180 milioni di dollari, sulla base di criteri piuttosto restrittivi, dovuti alle particolari condizioni del Paese nel 1947, nonchè a indicatori largamente sottovalutati per l'insufficienza di dati statistici sul potenziale economico del Paese.

Nel 1959 la quota fu portata a 270 milioni di dollari, in applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio dei Governatori durante l'Assemblea annuale del 1958 (legge 26 giugno 1960, n. 618).

Trattandosi, però, di un aumento lineare delle quote di quasi tutti i Paesi membri, la posizione relativa dell'Italia rimase invariata.

Allo scopo di conseguire nel Fondo una posizione più adeguata all'accresciuta importanza economica del Paese, anche nella eventualità di un ricorso dell'Italia al Fondo stesso, il Governo italiano chiese, nell'ottobre del 1963, un congruo aumento della nostra quota, che fu quindi portata, d'accordo con le competenti autorità del Fondo, a 500 milioni di dollari (legge 22 maggio 1964, n. 459).

Il 31 marzo 1965, i Governatori approvavano, con apposita risoluzione, un aumento generale delle quote nella misura del 25 per

cento, nonchè un aumento selettivo riguardante 16 membri tra quelli maggiormente industrializzati.

In applicazione della suddetta risoluzione, la quota italiana veniva pertanto elevata da 500 a 625 milioni di dollari (legge 20 gennaio 1966, n. 2). Il 9 febbraio 1970 il Consiglio dei Governatori approvava una risoluzione che autorizzava un ulteriore aumento delle quote. L'Italia poteva così elevare, con legge 18 dicembre 1970, n. 1059, la sua quota da 625 milioni a un miliardo di DSP (nel frattempo l'unità di conto nella quale si esprimono le operazioni finanziarie del FMI era stata mutata con l'entrata in vigore del sistema dei diritti speciali di prelievo).

La sesta revisione generale della quote, decisa dal Consiglio dei Governatori il 22 marzo 1976, tenne conto della nuova situazione economica determinata dagli aumenti del prezzo del petrolio.

Ai Paesi produttori furono attribuiti aumenti di quota selettivi per tener conto del loro maggior peso nell'economia mondiale.

In quell'occasione l'Italia ottenne un aumento della sua quota da 1000 a 1.240 milioni di DSP.

La settima revisione della quote è stata approvata con la risoluzione del Consiglio dei Governatori n. 34/2 dell'11 dicembre 1978.

In quell'occasione l'Italia beneficiò dell'aumento equiproporzionale del 50 per cento e portò la sua quota da 1.240 a 1.860 milioni di DSP. L'aumento fu ratificato con legge 29 settembre 1980, n. 579.

Successivamente, con legge 30 novembre 1983, n. 656, in attuazione della risoluzione n. 38/1 del 31 marzo 1983 del Consiglio dei Governatori che disciplinava l'ottava revisione generale delle quote, si autorizzò il Governo della Repubblica italiana a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia da 1.860 a 2.909,1 milioni di DSP.

Con legge 30 settembre 1992, n. 405, l'Italia autorizzava la nona revisione gene-

rale delle quote, in attuazione della risoluzione n. 45/2 del 23 giugno 1990 del Consiglio dei Governatori. La quota italiana passava da 2.909,1 milioni a 4.590,7 milioni di DSP.

La decima revisione delle quote fu completata nel marzo del 1993, senza che si raccomandasse alcun aumento delle quote.

Nella determinazione della dimensione complessiva dell'aumento delle quote, è stato tenuto conto di una serie di fattori tra cui l'evoluzione dello scenario economico internazionale rispetto all'ultima revisione, gli squilibri dei saldi delle bilance dei pagamenti, il crescente impegno del Fondo nel supporto dei programmi di aggiustamento orientati alla crescita di diversi Paesi membri e la sua responsabilità nei confronti del sistema monetario internazionale, con particolare riguardo al suo ruolo nel rafforzamento della strategia del debito.

Per quanto riguarda la distribuzione dell'aumento delle quote, i principi guida hanno stabilito la necessità di considerare, da un lato, il peso relativo dei vari Paesi all'interno dell'economia mondiale e di mantenere, dall'altro, un equilibrio nella posizione relativa dei differenti gruppi di Paesi all'interno del Fondo. In conformità a tali principi e per assicurare a tutti gli Stati membri un sostanziale aumento della quota, è stato stabilito che: il 75 per cento dell'aumento delle quote venga accordato in proporzione alle quote attuali dei Paesi membri; il 15 per cento venga distribuito in proporzione alle quote calcolate (dati 1994) ed il restante 10 per cento venga distribuito in modo selettivo a quei Paesi la cui quota attuale è sostanzialmente inferiore al loro peso nell'economia mondiale. L'uno per cento di tale aumento selettivo sarà riservato a cinque Paesi - tra cui l'Italia - per i quali tale rapporto è molto sfavorevole.

L'aumento complessivo per l'Italia prevede il passaggio da una quota di 4.590,7 milioni ad una di 7.055,5 milioni di DSP.

Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, il presente disegno di legge autorizza il Tesoro ad effettuare le necessarie operazioni

per l'adeguamento della quota di partecipazione italiana al Fondo, in modo da evitare sia riflessi sulla Tesoreria sia aggravii di bilancio.

In base all'articolo III, Sezione 3 (a), dello Statuto del Fondo, l'aumento della quota deve essere versato per il 25 per cento in DSP, oppure in valuta, e per il 75 per cento in moneta nazionale. Si prevede, pertanto, di utilizzare le disponibilità in DSP gestite dall'Ufficio italiano dei cambi (UIC) e di ottenere dalla Banca d'Italia gli occorrenti fondi in lire.

Le due operazioni di versamento, quella in DSP e quella in moneta nazionale, non comportano aggravii di bilancio nè di Tesoreria in quanto il versamento operato dall'UIC in DSP viene a costituire un credito verso il Fondo che potrebbe interessare il bilancio italiano, per il rimborso all'UIC, solo in caso di liquidazione del FMI e di relative perdite; il versamento operato dalla Banca d'Italia non rappresenta un effettivo esborso di fondi in quanto esso serve a costituire una sorta di linea di credito a favore del Fondo in un conto corrente appositamente istituito presso la Banca d'Italia stessa.

Questa procedura è stata utilizzata in occasione dei precedenti aumenti della quota italiana.

La revisione dello Statuto, relativa all'assegnazione speciale di DSP, non presenta implicazioni finanziarie per il bilancio dello Stato, nè esborso da parte della Banca d'Italia o dell'UIC.

In merito alle singole disposizioni dell'unito disegno di legge si precisa quanto segue:

con l'articolo 1 si autorizza il Presidente della Repubblica ad accettare il quarto emendamento allo Statuto del Fondo monetario internazionale e si incarica il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica della esecuzione della legge;

con l'articolo 2 si autorizza il Governo italiano ad aderire alla decisione del Fondo monetario internazionale e a provvedere

all'aumento della quota italiana da 4.590,7 a 7.055,5 milioni di DSP;

con l'articolo 3 si autorizza il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad effettuare le relative operazioni finanziarie avvalendosi dell'UIC e della Banca d'Italia, con facoltà di concedere a detti Istituti le necessarie garanzie per gli eventuali rischi connessi con i versamenti da essi effettuati o da effettuarsi, a valere sulle loro disponibilità, a nome e per conto dello Stato;

con l'articolo 4 si stabilisce che alla regolazione dei rapporti derivanti dall'esecuzione delle norme sopra specificate, fra il Tesoro, la Banca d'Italia e l'UIC si provvede mediante convenzione da stipularsi dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con i menzionati Istituti;

con l'articolo 5, infine, si stabilisce la data di entrata in vigore della legge che si propone.

TABELLA

Partecipazione italiana al Fondo monetario internazionale

Marzo 1947 (quota iniziale) legge 23 marzo 1947, n. 132	\$ 180 milioni
Ottobre 1959 (aumento quota) legge 26 giugno 1960, n. 618	\$ 270 milioni
Agosto 1964 (aumento quota) legge 22 maggio 1964, n. 459	\$ 500 milioni
Marzo 1966 (aumento quota) legge 20 gennaio 1966, n. 2	\$ 625 milioni
Febbraio 1970 (aumento quota) legge 18 dicembre 1970, n. 1059	DSP 1.000 milioni
Marzo 1976 (aumento quota) legge 7 novembre 1977, n. 882	DSP 1.240 milioni
Dicembre 1978 (aumento quota) legge 29 settembre 1980, n. 579	DSP 1.860 milioni
Marzo 1993 (aumento quota) legge 30 novembre 1983, n. 656	DSP 2.909,1 milioni
Giugno 1990 (aumento quota) legge 30 settembre 1992, n. 405	DSP 4.590,7 milioni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare il quarto emendamento allo Statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con la risoluzione n. 11578 del 19 settembre 1997.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è incaricato della esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione del Fondo monetario internazionale, conseguenti all'emendamento di cui al comma 1.

Art. 2.

1. In attuazione della risoluzione n. 11644 del 22 dicembre 1997 del Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale, il Governo è autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo stesso da 4.590,7 milioni a 7.055,5 milioni di diritti speciali di prelievo.

Art. 3.

1. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo 2, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facoltà di concedere a detti Istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle loro disponibilità, a nome e per conto dello Stato.

Art. 4.

1. Alla regolazione dei rapporti derivanti dall'esecuzione della presente legge, fra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia, si provvede mediante convenzione da stipularsi dal citato Ministero con detti Istituti.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

